

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^a LEGISLATURA — I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE LEGISLATIVA DEGLI AFFARI ESTERI

3.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI VENERDÌ 16 GIUGNO 1939-XVII

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **POLVERELLI**

INDICE

	<i>Pag.</i>
Comunicazioni del Presidente	29
Disegni di legge (<i>Discussione ed approvazione</i>):	
Istituzione in Tirana di una Luogotenenza generale per l'Albania	30
Aumento da 6 a 10 dei posti messi a concorso nel ruolo dei servizi tecnici del Ministero degli affari esteri	30
Assunzione in servizio in qualità di volontari per la carriera diplomatico-consolare dei candidati idonei nel concorso per esami bandito con decreto ministeriale 7 dicembre 1938	31
Aumento dei ruoli nell'Amministrazione del Ministero degli affari esteri.	31
Approvazione dell'Accordo relativo alla applicazione della riforma agraria ai sudditi italiani nell'antica provincia di Dalmazia con Protocollo finale, stipulato in Belgrado fra l'Italia e la Jugoslavia, il 19 maggio 1939-XVII.	31
Approvazione dell'Accordo stipulato in Tirana, fra l'Italia e l'Albania, il 20 aprile 1939-XVII, concernente i diritti dei rispettivi cittadini	32

La riunione comincia alle 10.

PRESIDENTE comunica che sono in congedo i camerati Verdi e Rotigliano.

Constata che la Commissione è in numero legale.

BARONI, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente che è approvato.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE comunica alla Commissione, per mandato ricevutone da Sua Eccellenza il Presidente della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, il seguente telegramma pervenuto a quest'ultimo da parte del Duce:

« Con mie circolari 27 gennaio 1932-X, n. 3653 e 2 aprile 1937-XV, n. 996, feci assoluto obbligo tutte Amministrazioni evitare che nei decreti-legge fossero inserite deleghe emanare norme esecuzione deroga legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e si disciplinassero materie pertinenti potere esecutivo con effetto rendere inefficaci cautele stabilite articolo 1 stessa legge n. 100 e modificare naturale competenza su materie mede-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

sime per attribuirle senza alcuna legittima ragione al potere legislativo. Disposi inoltre con anzidetta circolare 1937-XV, che Corte conti non desse corso quei provvedimenti che presentassero indicate irregolarità e mi riferisse in casi maggior rilievo. In tal modo lamentati inconvenienti poterono essere del tutto eliminati. Oggi con legge istitutiva Camera Fasci e Corporazioni forma decreto-legge è stata limitata a pochi specialissimi casi; in altri si provvede forma normale legge da approvarsi Assemblee plenarie legislative o competenti Commissioni. Poichè intendo che anche col nuovo sistema inconvenienti predetti, di cui quello relativo deleghe si è già verificato, non abbiano a riprodursi ho impartito tal fine precise disposizioni tutti Ministri e per ipotesi eventuali erronee interpretazioni, vi segnalo importante argomento affinchè sia richiamata attenzione singole Commissioni su necessità non approvare disposizioni che violino norme legge costituzionali modificabili soltanto previo parere Gran Consiglio Fascismo. — MUSSOLINI ».

Comunica pure una circolare del Presidente della Camera, il quale avverte i camerati componenti le Commissioni legislative che gli emendamenti ai disegni di legge posti all'ordine del giorno dovranno essere redatti per iscritto e pervenire al Presidente della Commissione competente e alla Segreteria generale della Camera almeno 24 ore prima del giorno fissato per la discussione.

Dichiara che la Commissione prende atto del messaggio del Duce e delle disposizioni del Presidente della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, assicurando che vi si atterrà fedelmente.

Discussione del disegno di legge: Istituzione in Tirana di una Luogotenenza generale per l'Albania. (250)

PRESIDENTE ricorda che l'Assemblea Costituente del popolo albanese, riunita in Tirana il 12 aprile 1939-XVII, dichiarava decaduto il regime di Re Zogu ed interpretando l'unanime volontà di rinnovamento del popolo albanese, decideva di offrire la corona di Albania a S. M. il Re d'Italia Imperatore di Etiopia per sé e i suoi Reali discendenti. Il giorno successivo, 13 aprile, il Gran Consiglio del Fascismo, presa visione del solenne ed unanime voto dell'Assemblea Costituente del popolo albanese, salutava con gioia virile lo storico evento e dichiarava che l'Italia fascista è in grado coi suoi uomini e le sue armi di garantire all'antico e valoroso popolo alba-

nese l'ordine, il rispetto di ogni fede religiosa, il progresso civile, la giustizia sociale e con la difesa delle frontiere comuni, la pace. Il 14 aprile il Consiglio dei Ministri, vista la decisione del Gran Consiglio del Fascismo, approvava il disegno di legge che stabiliva il passaggio della Corona di Albania a S. M. il Re d'Italia Imperatore di Etiopia e prevedeva la istituzione di una Luogotenenza in Tirana. Questo provvedimento fu illustrato alla Camera dei Fasci e delle Corporazioni dal Ministro degli esteri Galeazzo Ciano con un discorso che rimarrà come una grande pagina di storia.

Il disegno di legge che ora si presenta alla approvazione della Commissione provvede all'istituzione della Luogotenenza generale e stabilisce che con successivi Regi decreti si farà luogo alla organizzazione dei servizi centrali e periferici della Luogotenenza stessa.

Rileva che il grande animo del Duce, provvedendo alle necessità dell'Albania, ha dato potente impulso alla vita civile di quel Paese. Aggiunge che questa opera di civiltà è stata diretta giorno per giorno dal Ministro Galeazzo Ciano con provvidenze rivolte a tutte le zone, borgata per borgata.

Concludendo, afferma che è per questo complesso di motivi politici e storici che la Commissione approva con il più vivo plauso il disegno di legge in esame. (*Vivissimi applausi*).

Pone ai voti l'articolo unico.

(*E approvato*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Aumento da 6 a 10 dei posti messi a concorso nel ruolo dei servizi tecnici del Ministero degli affari esteri. (251)

THAON DI REVEL, *Relatore*, rileva che l'aumento da 6 a 10 dei posti messi a concorso con decreto ministeriale del 20 aprile 1939-XVII per volontario nel ruolo servizi tecnici del Ministero degli esteri è giustificato dai bisogni del Sottosegretariato di Stato per gli affari albanesi. Ricorda che i servizi tecnici del Ministero degli esteri sono costituiti dall'ex Commissariato generale della emigrazione e che il personale tecnico deve provvedere al servizio degli Ispettorati nei principali porti. I quattro nuovi posti sono destinati a sopperire sia ai bisogni del nuovo Sottosegretariato, sia, probabilmente, a quelli degli Ispettorati dei porti albanesi.

PRESIDENTE pone ai voti l'articolo unico.
(*E approvato*).

Dichiara approvato il disegno di legge.
(*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Assunzione in servizio in qualità di volontari per la carriera diplomatico-consolare dei candidati dichiarati idonei nel concorso per esami bandito con decreto ministeriale 7 dicembre 1938-XVII. (252)

SANSANELLI, *Relatore*, osserva che il provvedimento è in funzione dell'aumento dei ruoli nell'amministrazione degli esteri. Piuttosto che bandire un nuovo concorso, per la cui definizione occorrerebbero diversi mesi, il Ministero, che ha necessità e urgenza di personale, molto opportunamente ha ritenuto di utilizzare i candidati dichiarati idonei nell'ultimo concorso per esami per la carriera diplomatico-consolare, fino alla concorrenza dei posti vacanti in ruolo al 1° giugno 1939-XVII.

PRESIDENTE pone ai voti l'articolo unico del disegno di legge.

(*E approvato*).

Dichiara approvato il disegno di legge.
(*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Aumento dei ruoli nell'Amministrazione del Ministero degli affari esteri. (257)

DE CICCÒ, *Relatore*, rileva che in questi ultimi tempi il personale del Ministero degli esteri, a causa dello sviluppo degli avvenimenti politici, italiani ed internazionali, si è dimostrato impari alle necessità per deficienze numeriche del personale. In particolare gli avvenimenti in Albania hanno impegnato numerosa parte del personale.

Di qui la necessità di aumentare i posti soprattutto dei gradi iniziali della carriera.

Il disegno di legge si ispira quindi ad evidenti ragioni di opportunità e di necessità, essendo diretto ad assicurare all'amministrazione degli esteri il personale sufficiente per il disimpegno delle complesse e delicate mansioni di quella amministrazione.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

(*Sono approvati. Si approvano anche le tabelle annesse*).

Dichiara approvato il disegno di legge.
(*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Approvazione dell'Accordo relativo all'applicazione della riforma agraria ai sudditi italiani nell'antica provincia di Dalmazia con Protocollo finale, stipulato in Belgrado fra l'Italia e la Jugoslavia, il 19 maggio 1939-XVII. (258)

ASQUINI, *Relatore*, ricorda che la Jugoslavia ha in corso due riforme agrarie, una riguardante particolarmente la Dalmazia e l'altra tutto il Paese. La riforma che riguarda la Dalmazia è diretta all'affrancamento di alcuni contratti di colonia agraria, simili al nostro contratto di enfiteusi, i quali avevano effetto reale ed erano considerati particolarmente onerosi per i coloni. Tale riforma fu attuata dalla legge jugoslava 19 ottobre 1930.

L'altra riforma, di carattere generale, diretta allo spezzettamento delle grandi proprietà fondiarie, fu disposta con legge jugoslava 19 giugno 1931, ma non è ancora entrata in vigore, ed è dubbio se e quando entrerà in vigore.

La prima riforma, quella concernente la Dalmazia, aveva dato luogo a riserve da parte dell'Italia, nei riguardi dei proprietari di cittadinanza italiana. Solo recentemente, mutatasi l'atmosfera dei rapporti fra i due Paesi, a seguito degli accordi di Belgrado, si è potuto raggiungere un accordo, che viene ora sottoposto all'approvazione della Commissione col disegno di legge in esame.

Con l'articolo 1 il Governo italiano accetta anche per i proprietari italiani i criteri di liquidazione fissati dalla legge jugoslava, ed il Governo jugoslavo ha fatto a sua volta delle concessioni.

In particolare il Governo jugoslavo ha acconsentito che nei confronti dei proprietari di nazionalità italiana il riscatto avvenga solamente per i terreni per i quali esso era stato richiesto entro i termini originariamente fissati, senza tener conto delle domande tardive, di quelle cioè presentate dai coloni entro il periodo di riapertura del termine a suo tempo disposta dal Governo jugoslavo.

Inoltre, poichè molti coloni avevano sospeso il pagamento dei canoni dominicali, il Governo jugoslavo si è sostituito ai debitori privati e si è impegnato a mettere a disposizione dei proprietari italiani 3 milioni di dinari per indennizzare i diritti dominicali. Altri 3 milioni di dinari il Governo jugoslavo si è impegnato a versare per integrare l'indennità dovuta per quei terreni che sono ubicati in zone industriali o fabbricabili. Infine l'accordo stabilisce che i proprietari residenti

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

in Italia hanno diritto al trasferimento delle indennità ad essi dovute, sia in titoli, sia in contanti attraverso il *clearing*.

Rileva che mentre nell'articolo 5 dell'Accordo 19 maggio 1939 espressamente si prevede che il cambio dei dinari deve aver luogo sul « conto nuovo », nell'articolo 4 del protocollo finale non è contenuta la stessa specificazione. Deve trattarsi evidentemente di una dimenticanza, ma è bene resti affermato, per evitare divergenze di interpretazioni sul cambio in sede di esecuzione dell'accordo, che anche i versamenti dell'articolo 4 del protocollo finale, devono aver luogo in « conto nuovo », vale a dire col cambio a 43,70.

Concludendo, afferma che l'accordo viene a risolvere con criteri di equità una situazione penosa per i proprietari, a favore dei quali d'altronde il Governo italiano è già intervenuto con provvedimenti integrativi a carico del bilancio italiano.

DURINI domanda a quanto ammontano esattamente gli ettari di terreni di cui è stato chiesto il riscatto.

ASQUINI rileva che la proprietà italiana in Dalmazia rappresenta circa 22.000 ettari; ma il riscatto è stato chiesto per circa 12.000 ettari e per un complessivo valore di circa 40 milioni di dinari. Per gli altri 10.000 ettari o non furono presentate domande, o queste furono presentate tardivamente e perciò non sono state prese in considerazione. Aggiunge che per l'attuazione di questi accordi si è creato un ufficio speciale in Roma, che avrà il compito di provvedere alla distribuzione dei dinari che saranno versati dal Governo jugoslavo.

TITI fa alcune osservazioni sulla misura dell'indennità prevista per le aree coperte da case ed edifici, dappoichè una costruzione coinvolge sempre servitù e comunque il valore di un appezzamento a coltura è indubbiamente diverso da quello di un'area fabbricabile.

Constata anche che in qualche caso i proprietari furono messi nella impossibilità di assolvere il debito di imposta per la morosità dei coloni.

SUSMEL domanda notizie sulla riforma agraria generale jugoslava in rapporto alle proprietà italiane che sussistono in Jugoslavia anche fuori del territorio della Dalmazia.

ASQUINI dichiara che il disegno di legge in esame non si occupa di tale riforma, per la quale la Jugoslavia ha emanato una legge simile a quella della defunta Cecoslovacchia per lo spezzettamento dei latifondi. La legge

però non è entrata in applicazione e quindi la questione ora sollevata è almeno prematura.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Approvazione dell'Accordo stipulato in Tirana, fra l'Italia e l'Albania, il 20 aprile 1939-XVII, concernente i diritti dei rispettivi cittadini. (259)

VERGA, *Relatore*, rileva che questo disegno di legge rende esecutiva la convenzione stipulata in Tirana fra l'Italia e l'Albania il 20 aprile 1939-XVII, per la parificazione dello statuto personale dei cittadini dei due Regni. Questo disegno di legge è una conseguenza del modo con cui la nostra impresa si è conclusa, ossia della spontaneità con cui la popolazione albanese l'ha accolta, e degli scopi da raggiungere che sono quelli di unire indissolubilmente i destini del popolo albanese con quelli del popolo italiano. La parificazione è perfetta sia per quanto riguarda il diritto pubblico che il diritto privato; verranno inoltre rispettati gli istituti speciali e le tradizioni albanesi, specie per quanto si attiene al diritto familiare.

ASQUINI mentre non ha nulla da osservare dal punto di vista politico, ritiene, dal punto di vista tecnico, che questo accordo avrà bisogno di norme di attuazione, al fine di regolare eventuali conflitti di leggi tra i due Paesi, che non possano dirimersi in base alle norme generali.

PANUNZIO. Essendo l'unione dell'Albania avvenuta in modo così genialmente rapido, il suo regime giuridico è necessariamente elastico. Rileva con compiacimento la unità delle Forze armate e dei servizi diplomatici, nonché quella del Partito, ed afferma, in relazione al rilievo del camerata Asquini, che i problemi di carattere tecnico-giuridico sono suscettibili di ulteriore evoluzione. La Commissione pertanto può oggi limitarsi ad approvare senz'altro il disegno di legge in esame, sicura che non mancherà in seguito un più stretto coordinamento, com'è nelle aspirazioni dei due Popoli.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

La riunione termina alle 11,15.

ALLEGATO

TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI

Istituzione in Tirana di una Luogotenenza generale per l'Albania. (250)

ARTICOLO UNICO.

È istituita in Tirana una Luogotenenza generale per l'Albania.

Con successivi decreti sarà provveduto all'organizzazione dei servizi centrali e periferici della Luogotenenza generale predetta nonché al nuovo assetto dei Regi uffici esistenti in Albania.

Aumento da 6 a 10 dei posti messi a concorso nel ruolo dei servizi tecnici del Ministero degli affari esteri. (251)

ARTICOLO UNICO.

Il numero dei posti di volontario nel ruolo per i servizi tecnici dell'Amministrazione degli affari esteri, messi a concorso con il decreto ministeriale 20 aprile 1939-XVII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 maggio 1939-XVII, n. 104, è elevato a dieci.

Assunzione in servizio in qualità di volontari per la carriera diplomatico-consolare dei candidati dichiarati idonei nel concorso per esami bandito con decreto ministeriale 7 dicembre 1938. (252)

ARTICOLO UNICO.

È concessa facoltà al Ministro degli affari esteri di assumere in servizio in qualità di volontari diplomatico-consolari, i candidati dichiarati idonei nel concorso per esami per la carriera diplomatico-consolare bandito con decreto ministeriale 7 dicembre 1938-XVII, secondo l'ordine della graduatoria degli esami e fino alla concorrenza dei posti vacanti in ruolo alla data del 1° giugno 1939-XVII.

Aumento dei ruoli nell'Amministrazione del Ministero degli affari esteri. (257)

ART. 1.

Il ruolo del personale diplomatico-consolare stabilito con il Regio decreto 14 agosto 1931-IX, n. 1354, e successivi ampliamenti e modificazioni, è sostituito da quello di cui alla tabella *A* allegata alla presente legge.

ART. 2.

Il ruolo del personale per i servizi tecnici dell'Amministrazione degli affari esteri stabilito con il Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1931, è sostituito da quello di cui alla tabella *B* allegata alla presente legge.

ART. 3.

Il ruolo dei cancellieri all'estero di gruppo *B*, stabilito dall'articolo 1 della legge 2 giugno 1927-V, n. 860, è sostituito da quello di cui alla tabella *C* allegata alla presente legge.

Il posto di cancellieri di gruppo *B* di grado IX istituito in soprannumero in virtù dell'articolo 1 del Regio decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1924, viene assorbito.

ART. 4.

L'aumento nei ruoli del personale del Ministero degli affari esteri, di cui agli articoli precedenti, ha vigore alla data del 1° giugno 1939-XVII.

ART. 5.

Il Ministro delle finanze è autorizzato a inscrivere in bilancio, con propri decreti, gli stanziamenti necessari per l'attuazione della presente legge.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

TABELLA A

RUOLI DELLA CARRIERA DIPLOMATICO-CONSOLARE.

(GRUPPO A).

Grado	Numero dei posti	Grado	Numero dei posti
2 ^o Ambasciatori	16		
3 ^o Inviati straordinari e Ministri plenipotenziari di 1 ^a classe (a)	20		
4 ^o Inviati straordinari e Ministri plenipotenziari di 2 ^a classe	32	4 ^o Consoli generali di 1 ^a classe	26
5 ^o Consiglieri di Legazione	25	5 ^o Consoli generali di 2 ^a classe	26
6 ^o Primi Segretari di Legazione di 1 ^a classe	33	6 ^o Consoli di 1 ^a classe	42
7 ^o Primi Segretari di Legazione di 3 ^a classe	32	7 ^o Consoli di 2 ^a classe	64
8 ^o Consoli di 3 ^a classe	57		
9 ^o Vice consoli di 1 ^a classe	53		
10 ^o Vice consoli di 2 ^a classe	41		
11 ^o Addetti consolari	45		
Volontari	—		
Consoli giudici (b)	3		

(a) Ferma restando l'applicazione dell'articolo 14 della legge 2 giugno 1927-V, n. 862 e del Regio decreto 14 agosto 1931-IX, n. 1354.

(b) Conservano il grado e il trattamento del ruolo della magistratura giudiziaria da cui provengono.

TABELLA B

PERSONALE PER I SERVIZI TECNICI.

(GRUPPO A).

Grado	Numero dei posti
4 ^o Ispettore generale capo	1 (a)
5 ^o Ispettori generali	2 (a)
6 ^o Ispettori superiori	10
7 ^o Ispettori capi	10
8 ^o Ispettori	10
9 ^o Vice ispettori	12
10 ^o Segretari	} 9
11 ^o Vice Segretari	

(a) Nulla è innovato alle annotazioni a) e b) in calce alla tabella A annessa al Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1931.

TABELLA C

PERSONALE DEI CANCELLIERI.

(GRUPPO B).

Grado	Numero dei posti
7 ^o Cancellieri di 1 ^a classe	11
8 ^o » 2 ^a »	21
9 ^o » 3 ^a »	31
10 ^o » 4 ^a »	31
11 ^o » 5 ^a »	20

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Approvazione dell'Accordo relativo all'applicazione della riforma agraria ai sudditi italiani nell'antica provincia di Dalmazia con Protocollo finale, stipulato in Belgrado fra l'Italia e la Jugoslavia, il 19 maggio 1939. (258)

ART. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo relativo all'applicazione della riforma agraria ai sudditi italiani nell'antica Provincia di Dalmazia, con Protocollo finale, stipulata in Belgrado fra l'Italia e la Jugoslavia, il 19 maggio 1939.

ART. 2.

La presente legge ha effetto nei modi e nei termini di cui all'articolo 7 dell'Accordo anzidetto.

ACCORD RELATIF À L'APPLICATION DE LA REFORME AGRAIRE AUX RESSORTISSANTS ITALIENS DANS L'ANCIENNE PROVINCE DE DALMATIE.

SA MAJESTÉ LE ROI D'ITALIE ET D'ALBANIE, EMPEREUR D'ETHIOPIE et SA MAJESTÉ LE ROI DE YUGOSLAVIE, dans le but de conclure l'accord prévu par les articles 1 et 3 de l'Accord provisoire sur les expropriations, signé à Nettuno le 20 juillet 1925, pour fixer d'une façon définitive les modalités pour la détermination et le payement des indemnités dues aux termes de l'article 57 de la Convention pour les Accords généraux, signée à Rome le 23 octobre 1922,

ont nommé, à cet effet, pour leurs Plénipotentiaires:

SA MAJESTÉ LE ROI D'ITALIE ET D'ALBANIE, EMPEREUR D'ETHIOPIE:

S. E. M. MARIO INDELLI, *Ministre d'Italie à Belgrade*;

AU NOM DE SA MAJESTÉ LE ROI DE JOUGOSLAVIE, LES RÉGENTS ROYAUX:

S. E. M. ALEXANDRE CINCAR-MARKOVIC, *Ministre des Affaires Etrangères*;

lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:

ART. 1.

Le Gouvernement italien est d'accord qu'on prenne pour base, quant à l'expropriation des bien-fonds appartenant aux

ressortissants italiens, les indemnités fixées par la loi du 19 octobre 1930, concernant la liquidation des rapports agraires dans l'ancienne province de Dalmatie.

ART. 2.

Il est entendu que, dans l'esprit de la loi susmentionnée du 19 octobre 1930 et conformément à la jurisprudence établie par les Tribunaux yougoslaves compétents, les colons et sub-colons qui sont ressortissants italiens seront traités sur le même pied et jouiront des mêmes droits que les colons yougoslaves.

ART. 3.

Il est entendu que tout colon ayant bâti à ses frais sur un terrain appartenant à un ressortissant italien une maison ou un autre édifice quelconque, acquiert la propriété dudit terrain et que le propriétaire recevra une indemnité pour le terrain en question, qui sera calculée sur la base de celle payée pour le terrain environnant la maison, ou, le cas échéant, pour le terrain le plus proche.

ART. 4.

Le Gouvernement yougoslave se déclare disposé à prendre les mesures nécessaires afin que la loi du 19 octobre 1930 soit appliquée aux ressortissants italiens dans un esprit de bienveillance et d'équité, spécialement en ce qui concerne le règlement des questions particulières de chaque propriétaire.

Le Gouvernement yougoslave s'engage en outre à prendre les mesures nécessaires afin que l'application de la réforme agraire pour tous les ressortissants italiens soit définitivement terminée jusqu'au 31 décembre 1930.

Les intérêts des obligations constituant l'indemnité totale devront courir toutefois à partir du 1^{er} janvier 1939; cette disposition sera applicable même si, dans quelque cas particulier, le terme susdit aurait été dépassé.

A partir du 1^{er} janvier 1939 cesse toute obligation pour les propriétaires, ressortissants italiens, de payer les impôts fonciers et additionnels se référant aux terrains expropriés au profit des colons, en vertu des jugements définitifs, au cours de l'année 1939 ou successivement.

ART. 5.

Il est entendu que les ressortissants italiens intéressés à la réforme agraire ainsi que leurs héritiers, domiciliés en Italie, auront la

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

faculté d'exporter de Yougoslavie soit les titres en nature qu'ils recevront ou qu'ils ont déjà reçus à titre de toute indemnité prévue par la loi du 19 octobre 1930, concernant la liquidation des rapports agraires dans l'ancienne province de Dalmatie, soit l'équivalent en dinars de ces titres. Dans ce dernier cas ils effectueront l'exportation en question par voie de « clearing » (compte nouveau).

Les modalités d'exportation sont établies à l'Annexe A.

ART. 6.

Les dispositions des articles 3 et 5 sont applicables aussi aux propriétaires de nationalité italienne qui, à la date de la signature du présent Accord, auront déjà réglé leurs questions agraires par suite de la loi du 19 octobre 1930, concernant la liquidation des rapports agraires dans l'ancienne province de Dalmatie.

ART. 7.

Le présent Accord sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Belgrade.

Il entrera en vigueur à la date de l'échange des ratifications.

EN FOI DE QUOI les Plénipotentiaires l'ont signé et revêtu de leurs cachets.

FAIT à Belgrade, en double exemplaire, le 19 mai 1939.

(L. S.) M. INDELLI

(L. S.) A. CINCAR MARKOVIC

Visto, d'ordine di Sua Maestà
il Re d'Italia e d'Albania, Imperatore d'Etiopia

Il Ministro degli affari esteri

CIANO.

ANNEXE A.

Les ressortissants italiens intéressés, ou bien leurs héritiers, les uns et les autres domiciliés en Italie, qui auraient l'intention d'exporter de Yougoslavie les indemnités qui leur auront été liquidées par suite de l'application de la loi du 19 octobre 1930, concernant la liquidation des rapports agraires dans

l'ancienne province de Dalmatie, devront adresser une demande à ce sujet au Ministère des Finances à Belgrade.

La demande pourra être présentée aussi par un fondé de pouvoir de l'intéressé.

La demande devra être accompagnée des copies authentiques des jugements d'expropriation y relatifs ou bien d'un extrait des jugements en question, contenant les données sommaires des indemnités liquidées.

Les copies des jugements ou bien les extraits de ces jugements, qui devront être délivrés par les Tribunaux Agraires de première instance, seront exempts de tout droit de timbre, taxes et de toute autre imposition.

Le Ministère des Finances délivrera des autorisations d'exporter les titres ou bien de verser leur contrevaletur au compte « clearing » (compte nouveau) auprès de la Banque autorisée la plus proche à la résidence en Yougoslavie du fondé de pouvoir du propriétaire.

PROTOCOLE FINAL.

Au moment de procéder à la signature de l'Accord relatif à l'application de la réforme agraire aux ressortissants italiens dans l'ancienne province de Dalmatie, conclu à la date de ce jour entre le Royaume d'Italie et le Royaume de Yougoslavie, les Hautes Parties contractantes ont fait les déclarations suivantes qui ont été consignées dans le présent Protocole:

ART. 1.

Dans le but de régler la liquidation des impôts d'Etat et des impôts additionnels des circonscriptions autonomes, que les ressortissants italiens doivent payer sur toutes les propriétés qui ont été l'objet de la réforme agraire prévue par la loi 19 octobre 1930, soit qu'elles aient été frappées d'expropriation, soit que les rapports juridiques entre le colon et le propriétaire aient été modifiés en vertu de ladite loi, le Gouvernement yougoslave a décidé:

a) De décharger les propriétaires, ressortissants italiens, des impôts d'Etat et des impôts additionnels des circonscriptions autonomes sur la propriété, qui sont imposés aux colons dans la proportion de leur participation aux revenus à partir du 1^{er} janvier 1919 jusqu'au 31 décembre 1938.

Ce règlement sera effectué sur la base des documents qui seront soumis par les proprié-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

taires ressortissants italiens, y compris les déclarations des propriétaires qui auraient été produites avant la date de la publication du présent Accord.

Au cas où le propriétaire intéressé serait dans l'impossibilité de produire les documents et les déclarations mentionnées à l'alinéa précédent, il est entendu que le partage pourra être effectué de la part de l'Administration Fiscale compétente avec le concours du propriétaire respectif, en prenant pour base la moyenne des quote-parts dominicales revenant au propriétaire.

b) De permettre aux propriétaires, qui le demanderaient, de payer les impôts d'Etat et les impôts additionnels des circonscriptions autonomes sur la propriété tombant à leur charge d'après la discrimination ci-haut mentionnée, en plusieurs tranches sans intérêts et que les plus-values éventuelles, qui en résulteraient au profit des propriétaires, leur soient restituées.

c) De libérer les propriétaires, ressortissants italiens, du paiement des intérêts dus par suite de retard dans le paiement des impôts d'Etat et des impôts additionnels des circonscriptions autonomes sur les propriétés dont il est question dans l'alinéa précédent.

d) Il est entendu que les mesures prévues doivent s'appliquer à tous les propriétaires, ressortissants italiens, ayant leur propriété en Dalmatie, y compris ceux qui, dans l'entre-temps, ont adhéré à l'application de la loi du 19 octobre 1930, concernant la liquidation des rapports agraires dans l'ancienne province de Dalmatie, ou qui ont déjà réglé leurs rapports agraires.

e) Il est convenu que, dans l'attente du règlement des impôts d'Etat et des impôts additionnels de circonscriptions autonomes sur les propriétés ci-haut mentionnées, le montant de ces impôts ne sera pas déduit des indemnités à payer aux propriétaires, ressortissants italiens, par l'application de la loi du 19 octobre 1930, qui sont composées d'obligations, de coupons et de reliquats numéraires, pour autant qu'il existerait des garanties réelles pour le paiement de ces impôts et additionnels dus.

Au cas contraire l'Administration Fiscale compétente pourra retenir comme gage, jusqu'à la fin du règlement, une partie des obligations correspondant à la quote-part des impôts d'Etat et des impôts additionnels due par le propriétaire en conformité de l'alinéa b) du présent article.

ART. 2.

Le Gouvernement yougoslave a examiné avec la plus grande attention la demande visant à faire établir et liquider aux propriétaires italiens la valeur totale de la moitié des terrains expropriés compris dans les zones délimitées par l'ordonnance du 18 juin 1931 du Ministère Royal de l'Agriculture, au cas où l'expropriation desdits terrains ne pourrait être évitée dans l'intérêt supérieur de l'industrie et du développement urbain.

Le Gouvernement yougoslave s'est rendu compte qu'il n'était pas possible d'apporter à la loi du 19 octobre 1930 les modifications nécessaires pour exempter lesdits terrains de la procédure d'expropriation. De même il n'a pas été jugé opportun de procéder à une estimation judiciaire régulière de la valeur de la moitié expropriée des terrains en question.

Néanmoins, le Gouvernement yougoslave, désirant satisfaire à la demande du Gouvernement italien, déclare être disposé à verser au Gouvernement italien par voie de « clearing » (compte nouveau), dans le délai d'un mois à partir de la date de la ratification du présent accord, la somme forfaitaire de trois millions de dinars dans le but de satisfaire pleinement toute prétention concernant les indemnités visées par le présent article. La réparation de cette somme aux intéressés sera effectuée par le Gouvernement italien.

ART. 3.

Le Gouvernement yougoslave désirant satisfaire de la meilleure manière aux demandes du Gouvernement italien concernant le règlement de la question des dominicales qui n'ont pas été payées par les colons respectifs aux propriétaires ressortissants italiens, prendra les mesures nécessaires afin qu'on procède dans un esprit d'équité et de bienveillance et d'après les dispositions de la loi du 19 octobre 1930 à la liquidation des dominicales antérieures à l'entrée en vigueur de cette loi.

ART. 4.

Le Gouvernement yougoslave est aussi disposé à verser par voie de « clearing » dans le délai d'un mois à partir de la date de la ratification du présent accord au Gouvernement italien la somme forfaitaire de trois millions de dinars, dans le but de satisfaire pleinement toute prétention concernant les dominicales postérieures à l'entrée en vigueur

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

de la loi du 19 octobre 1930, frappées de la prescription de trois ans. La répartition de la somme susdite aux intéressés sera effectuée par le Gouvernement italien.

ART. 5.

Les dispositions de l'article 92 de la loi financière yougoslave 1939-40, concernant l'ouverture des nouveaux délais pour les déclarations des colons, ainsi que les dispositions de la même loi par lesquelles est modifiée la loi du 19 octobre 1930, concernant la liquidation des rapports agraires dans l'ancienne province de Dalmatie ne s'appliqueront pas aux ressortissants italiens.

ART. 6.

Par l'Accord conclu à la date de ce jour et par le présent Protocol, l'application aux ressortissants italiens de la loi du 19 octobre 1930, concernant la liquidation des rapports agraires dans l'ancienne province de Dalmatie, est considérée comme étant définitivement réglée.

ART. 7.

Le présent Protocole, qui sera considéré comme approuvé et sanctionné par les Hautes Parties contractantes sans autres ratifications spéciales par le seul fait de l'échange des ratifications de l'Accord auquel il se rapporte, a été dressé, en double exemplaire, à Belgrade, le 19 mai 1939.

M. INDELLI

A. CINCAR MARKOVIC

Visto, d'ordine di Sua Maestà
il Re d'Italia e d'Albania, Imperatore d'Etiopia

Il Ministro degli affari esteri

CIANO.

Approvazione dell'Accordo stipulato in Tirana, fra l'Italia e l'Albania, il 20 aprile 1939, a. XVII, concernente i diritti dei rispettivi cittadini. (259)

ART. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo stipulato in Tirana, fra l'Italia e l'Albania, il 20 aprile 1939-XVII, concernente i diritti dei rispettivi cittadini.

ART. 2.

La presente legge ha vigore dal 20 aprile 1939-XVII.

ACCORDO.

Il GOVERNO ITALIANO e il GOVERNO ALBANESE, impegnati moralmente per l'unione spirituale esistente fra i due Stati e al fine di un'intima collaborazione nel quadro della Sovranità dei rispettivi Stati, convengono quanto segue:

ARTICOLO UNICO.

I cittadini del Regno d'Albania in Italia e i cittadini del Regno d'Italia in Albania godranno tutti i diritti civili e politici di cui godono sul rispettivo territorio nazionale.

FATTO a Tirana, il 20 aprile 1939-XVII.

Per l'Italia

Per l'Albania

FRANCESCO JACOMONI

VERLACI

Visto, d'ordine di Sua Maestà
il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro degli affari esteri

CIANO.